



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**DIPARTIMENTO RISORSE UMANE**  
Servizio Personale Docente – Settore II

**All. 1**

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la copertura di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230.

**Art. 2**

**Istituzione dei posti convenzionati**

1. L'Università degli Studi Genova può stipulare, secondo quanto previsto al comma 2 e con le modalità di cui all'art. 3, apposite convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.

2. Tali convenzioni prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato da coprire mediante conferimento di incarichi a seguito di procedure di valutazione comparativa, con oneri finanziari interamente a carico degli Enti di cui al comma 1.

3. Le convenzioni definiscono:

- a) il programma di ricerca;
- b) le risorse occorrenti per la realizzazione;
- c) la durata;
- d) le eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano ai programmi di ricerca;
- e) la destinazione degli eventuali utili netti tenuto conto anche di quanto previsto alla precedente lettera d).

**Art. 3**

**Modalità di istituzione dei posti convenzionati**

1. Le Facoltà interessate ai programmi di ricerca, acquisito formale impegno da parte del soggetto esterno, formulano, d'intesa con i Dipartimenti, proposte di convenzione con istituzione di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato, individuando i relativi settori scientifico disciplinari tra quelli coerenti con i programmi stessi.

2. Le delibere delle Facoltà, unitamente alla documentazione attestante l'impegno del soggetto esterno ad erogare gli oneri finanziari volti alla copertura dei posti di cui al comma 1, sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Le convenzioni sono stipulate dal Rettore successivamente all'approvazione, di cui al comma 2.

#### **Art. 4**

#### **Procedure per la copertura dei posti**

1. La copertura dei posti avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa indette con appositi bandi per i settori scientifico disciplinari individuati dalle Facoltà. I bandi sono pubblicati all'albo dell'Ateneo e inseriti nel sito web dell'Università degli Studi di Genova.

2. Le domande di ammissione alle procedure sono prodotte, a pena di esclusione, entro il termine di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'albo dell'Ateneo e corredate da:

- a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
- b) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti di partecipazione - incompatibilità**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa:
  - a) coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari nei settori scientifico disciplinari indicati nei bandi;
  - b) i soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al programma di ricerca.
2. Per l'individuazione dei soggetti di cui al punto b) del comma 1 è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:
  - 1) laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di ulteriore specializzazione *post lauream*; tali titoli potranno essere indicati nei bandi.
  - 2) svolgimento di documentata attività di ricerca o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.

3. Non possono essere titolari di incarico i professori e i ricercatori di ruolo di altro Ateneo. L'incarico può essere conferito a professori associati e a ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Genova. Detto personale è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per l'attribuzione dei compiti didattici si rimanda al successivo art. 10.

#### **Art. 6**

#### **Commissioni giudicatrici**

1. La Commissione giudicatrice finalizzata ad individuare il candidato idoneo a integrare lo svolgimento del programma di ricerca oggetto della convenzione è designata dal Consiglio della Facoltà che ha proposto il bando, d'intesa con il Dipartimento interessato, e nominata dal Rettore. La stessa è composta

da tre professori ordinari, di cui due esterni all'Ateneo, inquadrati nel settore scientifico disciplinare indicato nel bando, o comunque in settore coerente con il programma di ricerca.

2. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla procedura di valutazione comparativa.

3. Le eventuali spese per la procedura sono a carico delle strutture che hanno proposto il bando; la relativa copertura deve essere prevista nella proposta di cui all'art. 3 e può rientrare nell'oggetto della convenzione.

### **Art. 7**

#### **Valutazione comparativa e pubblicità degli atti**

1. La Commissione valuta il curriculum complessivo, i titoli e le pubblicazioni dei candidati, facendo riferimento, ove possibile, ai seguenti criteri:

*a)* originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;

*b)* apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;

*c)* direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;

*d)* congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

*e)* rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

*f)* continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;

*g)* entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;

*h)* entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro cui le connesse esperienze e competenze siano correlate o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.

2. La Commissione esprime per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale sarà fondata la valutazione comparativa per designare il candidato idoneo a svolgere il programma di ricerca oggetto della convenzione.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore. Le relazioni riassuntive dei lavori svolti, con annessi i giudizi espressi sui candidati, sono inserite nel sito web dell'Ateneo.

### **Art. 8**

#### **Conferimento e durata dell'incarico**

1. Al candidato dichiarato idoneo è conferito con provvedimento rettorale l'incarico di professore straordinario a tempo determinato per lo svolgimento del programma di ricerca oggetto della convenzione.

2. L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare i sei anni.

3. Il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità nazionale per la fascia di professore ordinario non può partecipare al procedimento di formazione delle Commissioni di cui al comma 5, lettera a), n. 3, della citata legge n. 230/2005, né farne parte, ed è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di Facoltà e di Rettore.

4. Il titolare dell'incarico, qualora possessore della predetta idoneità, resta invece escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, quando per esse sia fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non precostituiscono diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 9**

#### **Trattamento giuridico ed economico**

1. Ai titolari degli incarichi sono riconosciuti, per il periodo di durata del rapporto, e in quanto compatibili con tale limitazione temporale, lo stato giuridico dei professori ordinari e un trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale corrispondente al regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito scelto dall'interessato, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale.

2. Nel caso in cui il professore abbia optato per il regime del tempo pieno, all'eventuale svolgimento di attività esterne si applicano le stesse norme in vigore per i professori di ruolo, con particolare riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

#### **Art. 10**

#### **Attribuzione dei compiti didattici**

1. Il Consiglio della Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede a definire le attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi, tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

#### **Art. 11**

#### **Valutazione delle attività svolte**

1. Al termine dell'incarico, il Consiglio di Facoltà, d'intesa con il Dipartimento interessato, procede alla valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato.

2. Costituiscono oggetto di valutazione:

- a) la redazione di lavori scientifici;
- b) la didattica;
- c) il trasferimento tecnologico;
- d) la brevettazione.

3. Tali valutazioni vengono trasmesse al soggetto finanziatore e possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), nonché ad un eventuale rinnovo dell'incarico.

**Art. 12**  
**Risoluzione del rapporto**

1. La cessazione del rapporto di servizio è determinata dalla scadenza del termine, dalle dimissioni del docente o dalle altre cause stabilite dalla legge in relazione allo stato giuridico di cui all'art. 9.

2. Le dimissioni volontarie non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

**Art. 13**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico vigenti per i professori ordinari in servizio a tempo indeterminato, nonché le disposizioni in materia di personale a tempo determinato e quelle dirette a disciplinare il reclutamento di professori ordinari presso le Università.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua affissione all'albo dell'Ateneo. Il medesimo è altresì inserito nel sito web dell'Università degli Studi di Genova.